

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225

Torino, lì 12 marzo 2012

Circolare n. 1/2012

Oggetto: Decreto Semplificazioni.

Gentile Cliente,

con la presente desidero informarLa sinteticamente su alcune delle novità più rilevanti del D.L. 16/2012 conosciuto anche come “Decreto Semplificazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 marzo, con la precisazione che i punti 2), 4) e 6) attendono il provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che ne determini le modalità operative.

1) RIDUZIONE DELLE COMPENSAZIONI IVA DA 10.000 A 5.000 EURO IN F24.

Il Decreto semplificazioni abbassa il limite delle compensazioni orizzontali del credito IVA annuale ed infrannuale senza vincoli, ossia senza l’obbligo di presentazione della delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) da 10.000 a 5.000 euro.

Il Decreto legge rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che stabilirà i termini e le ulteriori modalità attuative di tale riduzione. La nuova disposizione trova applicazione con riferimento ai crediti annuali del 2011 e infrannuali del 2012. Mancando le relative regole attuative si ritiene che probabilmente fino a quando non sarà emanato il provvedimento attuativo resta valida la soglia dei 10mila euro per le compensazioni, di importo tra 5.001 euro e 10.000 euro, effettuate sino al 1° marzo 2012, mentre il limite dovrebbe avere validità dal 2 marzo 2012, in attesa dei chiarimenti che saranno forniti nei prossimi giorni.

Pertanto da tale data per le compensazioni del credito IVA 2011 con altri tributi, per importi che superano la soglia di 5.000 euro e fino a 15.000 euro (limite oltre il quale è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità sulla Dichiarazione Annuale IVA) sarà obbligatorio presentare le deleghe F24 in compensazione mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate a condizione di aver già presentato la dichiarazione annuale IVA.

2) SPESOMETRO 2012 – ELIMINAZIONE SOGLIA DI 3.000 EURO.

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi IVA. Precedentemente all’introduzione del decreto vigeva l’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 Euro. Stante le difficoltà nell’individuare la natura dei rapporti contrattuali e l’eventuale collegamento tra singole operazioni poste in essere con il medesimo cliente o fornitore, la comunicazione in scadenza il prossimo 30 aprile riguarderà l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore (il “vecchio” elenco Clienti e Fornitori), eliminando pertanto la soglia minima di comunicazione di euro 3.000 e l’indicazione di ogni singola operazione

Resta tuttavia invariata la disposizione sulle operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura (operazioni verso soggetti privati), infatti la comunicazione telematica continua ad essere dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600 IVA inclusa.

3) COMUNICAZIONI BLACK LIST.

Con decorrenza 2 marzo 2012 le imprese che pongono in essere operazioni con Paesi black list, riferite a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, sono obbligati ad effettuare la comunicazione di tali operazioni all’Agenzia delle Entrate solo se singolarmente superano la soglia di Euro 500, pertanto per operazioni di importo inferiore la comunicazione non dovrà più essere effettuata.

4) VERIFICA DELLE PARTITE IVA.

Il decreto ha introdotto un nuovo strumento di verifica per contrastare e ridurre le frodi nel mercato interno vale a dire la circolazione di fatture false emesse da soggetti inesistenti o inattivi.

La disposizione interviene sul D.P.R. 633/1972 che regola l'IVA, che prevede l'istituzione di un archivio disponibile a chiunque, in via informatica, dal quale si può verificare puntualmente i dati disponibili in anagrafe tributaria, appurando o meno la validità di un numero di partita IVA, lo stato di attività della partita IVA, la denominazione del soggetto giuridico o il cognome della persona a cui fa riferimento.

5) RATEI E RISCOINTI FINO A 1.000 EURO PER DOCUMENTO – IMPUTAZIONE A SCELTA PER LE IMPRESE MINORI.

Le imprese minori, cioè quelle le imprese individuali e le società di persone ammesse al regime di contabilità semplificata possono, per i costi fino a mille euro di competenza di due esercizi, scegliere di imputare per ciascun esercizio la parte di costo di competenza ovvero imputare il costo per intero nell'esercizio in cui il documento viene annotato sul registro IVA degli acquisti.

Si tratta di una scelta e non di un obbligo e la disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo unitario del documento non sia superiore a 1.000 Euro.

6) RIMBORSI IRAP ALLA LUCE DELLA NUOVA DEDUCIBILITA' IRAP SU IRPEF E IRES.

Il decreto Salva-Italia dello scorso dicembre 2011 aveva introdotto nuove regole in termini di deducibilità dell'IRAP sulle imposte IRPEF o IRES, riconoscendo dal 2012 (quindi dalla dichiarazione dei redditi che sarà compilata nel 2013) la deducibilità integrale dell'IRAP versata sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato.

Il decreto semplificazioni oggetto della presente circolare ha previsto che, sulla base delle nuove regole di deducibilità, sarà possibile recuperare l'imposta versata in eccesso nei quattro esercizi precedenti al 31/12/2012 mediante presentazione di un'istanza tramite procedura telematica.

L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza determinerà la spettanza al rimborso, considerato che i fondi stanziati dovrebbero soddisfare all'incirca il 10% dei soggetti aventi diritto.

Di seguito Vi ricordiamo la vecchia regola e la nuova regola di deducibilità dell'IRAP che sarà oggetto di valutazione con ciascuno di Voi per la quantificazione del rimborso spettante e per la eventuale presentazione dell'istanza telematica secondo le regole sopra descritte.

Per la dichiarazione dei redditi 2012 riferita al periodo di imposta 2011 la deduzione IRAP sulle imposte IRPEF e IRES rimane forfettaria del 10% rispetto a quanto versato a saldo ed in acconto nel 2011 e nel limite dell'imposta dovuta. Si ricorda che la deduzione forfettaria spetta solo se il contribuente ha sostenuto sia costi del personale che interessi passivi.

Dalla dichiarazione dei redditi 2013 riferita al periodo di imposta 2012 la deduzione IRAP diventerà analitica, vale a dire che sarà deducibile ai fini IRPEF o IRES l'imposta IRAP dovuta in forza all'indeducibilità del costo del personale sostenuto.

Esempio:

- Base imponibile IRAP 250.000 di cui 50.000 riferita al costo del personale indeducibile;

- IRAP dovuta: $250.000 \times 3,9\% = 9.750$ Euro

di cui IRAP dovuta per costo del personale: $50.000 \times 3,9\% = 1.950$ Euro.

In sede di dichiarazione dei redditi la base imponibile ai fini IRPEF o IRES sarà determinata considerando, tra i costi deducibili, l'importo di Euro 1.950 Euro.

Rimane infine in UNICO 2013 la deducibilità forfettaria del 10% dell'IRAP se sono stati sostenuti oneri finanziari.

Lorenzo Perinotto